



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE*N 112 delibera***OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023***Data 30-06-2021*

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **17:13**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Capriotti Federico	ASSESSORE ANZIANO	P
Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE ANZIANO	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	P
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	A
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta il Vice Sindaco Dott. Massimo Bufacchi e l'Assessore Esterno Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **Manuela De Alfieri**

Il Presidente del Consiglio Arch. **Federico Capriotti**

in qualità di ASSESSORE ANZIANO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Presiede l'Assessore Anziano Federico Capriotti

L'Assessore Anziano alle ore 17,13, dopo appello nominale dichiara aperta la seduta.

Illustra l'argomento il Consigliere Alberto Valeri.

VISTO l'art.42 del D. Lgs. n.267/2000;

VISTO IL D. Lgs n. 118/2011;

VISTA la legge 208/2015;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità

VISTO l'art.162, comma 1, del D. Lgs.267/2000, a norma del quale “gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza, per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 che contiene Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO che ai sensi dell' art. 52 del decreto legge 25 maggio 2021, n.73 “Misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli Enti Locali, proroga di termini concernenti rendiconti e bilanci dei Comuni e fusione di Comuni”, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 luglio 2021, e che fino a tale data è autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.

DATO ATTO che gli schemi del Bilancio 2021 – 2023, sono stati adottati secondo la versione aggiornata degli allegati al DPCM 28 dicembre 2011 e successive modifiche concernente le modalità applicative della sperimentazione contabile;

RICORDATO che, ai sensi di quanto previsto dall'art.171, comma1, del D. Lgs. n. 267/2000 lo schema del Bilancio triennale di previsione e i relativi allegati sono stati predisposti dalla Giunta Comunale con delibera n° 39 del 10/05/2021 e da questa presentati al Revisore Unico per la formulazione del previsto parere;

VISTO quanto previsto dall'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

VISTO il Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, cosiddetto DL Sostegni, con l'articolo 30, comma 5, ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2021 e delle tariffe TARI al 30 giugno;

CONSIDERATO CHE:

- ❖ le previsioni di bilancio comprendono gli impegni re imputati agli esercizi futuri in applicazione del principio di competenza finanziaria potenziata, nonché gli impegni in precedenza già assunti sempre in applicazione dei nuovi principi contabili;
- ❖ ai sensi dell'art.14, c.l., del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i. la Giunta predispone lo schema di bilancio di previsione finanziario relativo al triennio successivo da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale, unitamente agli allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;

- ❖ Ritenuto che il progetto di Bilancio 2021 – 2023, completo di tutti i suoi allegati, così come definito dalla Giunta Comunale ai sensi dell'art.171, comma1, del D. Lgs. n.267/2000, sia meritevole di approvazione;
- ❖ Il nuovo impianto normativo autorizza non solo l'utilizzo degli avanzi di amministrazione effettivamente disponibili e del fondo pluriennale vincolato (compresa la quota derivante da indebitamento), ma anche l'assunzione del debito nei soli limiti stabiliti all'art. 204 del TUEL. Si tratta di un fattore determinante per una maggiore autonomia nella gestione finanziaria dell'ente, che potrà fare pieno affidamento non solo sul fondo pluriennale vincolato, ma anche sugli avanzi disponibili e sulle risorse acquisite con debito (comprese le potenzialità di indebitamento nei limiti stabiliti dalle norme vigenti in materia) per le spese di investimento, che potranno pertanto contare su un più ampio ventaglio di risorse a supporto. Lo sblocco degli avanzi garantirà un significativo vantaggio anche sul versante della parte corrente, in quanto non sarà più necessario trovare una ulteriore copertura per le spese afferenti alle quote già accantonate in bilancio per obblighi di legge o per ragioni dettate dalla prudenza contabile (fondo contenziosi, fondo rischi ...), fattore che costituiva un grave ed ingiustificato onere in capo al singolo ente. Sarà inoltre possibile realizzare progetti di spesa corrente finanziati da contributi (in primis regionali) confluiti in avanzo vincolato, mentre la quota di avanzo disponibile costituirà una sorta di entrata una tantum per finanziare le spese correnti "a carattere non permanente", nei limiti dell'articolo 187 del TUEL. Per quanto riguarda invece il Fondo pluriennale vincolato, con il superamento del saldo finale di competenza, le eccezioni per il mantenimento delle risorse nel FPV assumeranno una valenza strettamente contabile, e non costituiranno più una "strategia" utile a garantire una copertura delle spese di investimento ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica. L'opzione tra eccezione pro FPV e confluenza in avanzo delle risorse dovrà essere effettuata esclusivamente in relazione alla data di affidamento dei lavori (prima o dopo il 30 aprile), al fine di assicurare la necessaria continuità agli interventi in corso.

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

PRESO ATTO che non sono considerati nel saldo l'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità e gli altri fondi ed accantonamenti destinati a non essere impegnati al termine dell'esercizio e a confluire nel risultato di amministrazione;

Con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Cons. Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto);

DELIBERA

1. Di approvare ai sensi dell'art. 174, comma1, del D. Lgs n. 267/2000 e dell'art. 10, comma 15 del D.Lgs 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2021-2023, redatto secondo l'allegato 9 al D. Lgs n. 118/2011, così come risulta dall'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, il quale assume finzione autorizzatoria;

2. Di dare atto che al Bilancio risultano allegati tutti i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, del D. Lgs 118/2011 e dall'art. 172 del D. Lgs 267/2000;

3. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 1, comma 712 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che le previsioni di bilancio degli esercizi 2021 – 2023 sono coerenti con gli obblighi inerenti gli abbichi di finanza pubblica;

4. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli n. 7 ed astenuti n. 2 (Cons. Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto) il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza dell'adozione degli atti consequenziali ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Federico Capriotti

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

Pubblicata il 12-07-2021

Reg. 1239

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

Manuela De Alfieri

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 12-07-2021 al 27-07-2021 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to Manuela De Alfieri